

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

COMITATO REGIONALE CAMPANO

Ufficio del Giudice Sportivo **CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C1**

Piazzale Tecchio, 51 COMUNICATO C1/GSR/5

80125 NAPOLI - tel.081/2393981 (Riunione del 7 novembre 2007)

Omologazione risultati delle gare del 4/11/2007 - 5° giornata -

=====

Girone 1

1^ Squadra -2^ Squadra Risultato Mete Arbitro

RUGBY CLAN S. MARIA C.V. -A.P. PARTENOPE RUGBY **VEDI DELIBERA** Sig. Messina F.

U.S. RUGBY BENEVENTO -AMATORI RUGBY TORRE DEL GRECO 59- 0 (9-0) Sig. Cecere G.

AVELLINO RUGBY . -AMATORI NAPOLI RUGBY **VEDI DELIBERA** Sig. Cerino L.

RUGBY SALERNO -AMATORI RUGBY FORMIA 74- 0 (12-0) Sig. Aquino P.

RUGBY AFRAGOLA -UNIVERSITA' RUGBY COSENZA 8-19 (1-3) Sig. Violante P.

Riposa: WASPS STABIA RUGBY

C L A S S I F I C A Girone 1

Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen.

UNIVERSITA' RUGBY COSENZA 19 4 4 0 0 19 127 28 99 0

RUGBY AFRAGOLA 14 4 3 0 1 24 151 40 111 0

WASPS STABIA RUGBY 11 4 2 0 2 11 77 64 13 0

RUGBY CLAN S. MARIA C.V. 10 5 3 0 2 20 137 82 55 4

AVELLINO RUGBY 10 3 2 0 1 10 56 118 -62 0

RUGBY SALERNO 5 4 1 0 3 18 117 105 -12 0

AMATORI RUGBY TORRE DEL GRECO 4 4 1 0 3 5 33 119 -86 0

AMATORI NAPOLI RUGBY 2 4 2 0 2 27 179 42 137 8

U.S. RUGBY BENEVENTO 2 4 2 0 2 16 105 38 67 8

A.P. PARTENOPE RUGBY 2 5 2 0 3 9 67 88 -21 8

AMATORI RUGBY FORMIA 0 5 0 0 5 3 35 360 -325 0

DELIBERA GARA: RUGBY CLAN S. MARIA C.V. – A.P. PARTENOPE RUGBY

Il Giudice Sportivo, visto il referto arbitrale del Sig. Messina F., rilevato che dallo stesso referto risulta che nella gara in oggetto ha partecipato per la società **RUGBY CLAN S. MARIA C.V.** il giocatore **Delle Femine** Daniele, tess. 244150, non tesserato;

Visti gli artt. 28/1 lett.e), R.d.G. e artt. 16 lett.b) e 25 lett.b) del Regolamento Attività Sportiva edizione 2006 , **dichiara** la società RUGBY CLAN S. MARIA C.V. perdente con il risultato di 0 a 20 (0-4) in favore della società A.P. PARTENOPE RUGBY, la punisce inoltre con la penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica e con la **MULTA** di €. **100,00** (eurocento).

DELIBERA GARA: AVELLINO RUGBY – AMATORI NAPOLI RUGBY

Il Giudice Sportivo, visto il referto arbitrale del Sig. Cerino L., rilevato che dallo stesso referto risulta che nella gara in oggetto ha partecipato per la società **AMATORI NAPOLI RUGBY** il giocatore **Di Francia** Pietro, espulso nella gara U.S. RUGBY BENEVENTO – AMATORI NAPOLI RUGBY della s.s. 2006/2007 e squalificato per mesi sette e due settimane dall'8/1/2007 come da comunicato C/11/GSR sanzione poi assoggettata a prolungamento dalla Delibera del Consiglio Federale (prevista dall'art. 90 p.4 del R.d.G.) del 21/5/2007 n. 10 s.s. 2006/2007 (comunicato federale n. 7 prot. 3029 agosto 2007);

Visti gli artt. 28/1 lett.e), R.d.G. e artt. 16 lett.b) e 25 lett.b) del Regolamento Attività Sportiva edizione 2006 , **dichiara** la società AMATORI NAPOLI RUGBY perdente con il risultato di 0 a 20 (0-4) in favore della società AVELLINO RUGBY, la punisce inoltre con la penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica e con la **MULTA** di €. **100,00** (eurocento).

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE

AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo

- **CIARMIELLO VINCENZO**, della RUGBY CLAN S. MARIA C.V., espulso temporaneamente al 14° del 2° tempo
- **COPPOLA DAVIDE**, della A.P. PARTENOPE RUGBY, espulso temporaneamente al 28° del 2° tempo
- **DI MATTEO FRANCESCO**, della RUGBY AFRAGOLA, espulso temporaneamente al 21° del 1° tempo
- **DI RIENZO FRANCESCO**, della RUGBY CLAN S. MARIA C.V., espulso temporaneamente al 8° del 2° tempo
- **IOSSA TOMMASO**, della RUGBY AFRAGOLA, espulso temporaneamente al 14° del 2° tempo
- **IZZO LUIGI**, della RUGBY AFRAGOLA, espulso temporaneamente al 40° del 1° tempo

- **MONTEFUSCO ALEX**, della AVELLINO RUGBY, espulso temporaneamente al 15° del 1° tempo
- **PAPALE ALESSANDRO**, della RUGBY CLAN S. MARIA C.V., espulso temporaneamente al 37° del 2° tempo
- **RIZZI FEDERICO**, della A.P. PARTENOPE RUGBY, espulso temporaneamente al 14° del 2° tempo

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE

AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo

- **DI FRANCIA MASSIMILIANO**, della AMATORI NAPOLI RUGBY, espulso temporaneamente al 30° del 2° tempo
- **RUSSO STEFANO**, della AMATORI NAPOLI RUGBY, espulso temporaneamente al 31° del 2° tempo

%

pagina n. 2 comunicato C1/GSR/5

ILLECITI TECNICI A CARICO TESSERATI - INTERDIZIONI

- **DE CICCO CLAUDIO**, Accompagnatore della RUGBY CLAN S. MARIA C.V., infraz. art. 27/1 lett M), (sottoscrizione elenco giocatori non rispondente al vero in merito al regolare tesseramento dell'atleta Delle Femine Daniele) **UN MESE DI INTERDIZIONE (dal 5 novembre 2007 al 4 dicembre 2007 compreso)**
- **PACE ROBERTA**, Accompagnatore della AMATORI NAPOLI RUGBY, infraz. art. 27/1 lett M), (sottoscrizione elenco giocatori non rispondente al vero in merito al regolare tesseramento dell'atleta Di Francia Pietro) **UN MESE DI INTERDIZIONE (dal 5 novembre 2007 al 4 dicembre 2007 compreso)**
- **SCOGNAMIGLIO RAFFAELE**, Allenatore della A.P. PATENOPE RUGBY, espulso al 1° del 2° tempo infraz. art. 27/1 lett C), **UN MESE DI INTERDIZIONE (dal 5 novembre 2007 al 4 dicembre 2007 compreso)**

ILLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICHE

- **BAIANO SALVATORE**, della AMATORI RUGBY FORMIA, espulso al 39° del 2° tempo, infraz. art. 26/1 lett K), **DUE SETTIMANE DI SQUALIFICA (dal 5 novembre 2007 al 19 novembre 2007 compreso)**
- **COPPOLA DAVIDE**, della A.P. PARTENOPE RUGBY, espulso al 37° del 2° tempo, infraz. art. 26/1 lett Y) (2 settimane), O) (tre mesi) e K) (2 settimane), **TRE MESI E QUATTRO SETTIMANE DI SQUALIFICA (dal 5 novembre 2007 al 6 marzo 2008 compreso)**
- **DI TELLA VALERIO**, della RUGBY CLAN S. MARIA C.V., espulso al 37° del 2° tempo, infraz. art. 26/1 lett Y) (2 settimane), O) (tre mesi) e K) (2 settimane), **TRE MESI E QUATTRO SETTIMANE DI SQUALIFICA (dal 5 novembre 2007 al 6 marzo 2008 compreso)**

compreso)

- **PALMIERO VALERIO**, della RUGBY CLAN S. MARIA C.V., espulso al 2° del 2° tempo, infraz. art. 26/1 lett O), TRE MESI DI SQUALIFICA AUMENTATI A **QUATTRO MESI DI SQUALIFICA** ai sensi art. 26/2 lett. B) (dal 5 novembre 2007 al 5 marzo 2008 compreso)

RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETA' U.S. RUGBY BENEVENTO

Il Giudice Sportivo, in data 5 novembre 2007, **visto** il reclamo presentato dalla società **U.S. RUGBY BENEVENTO**, in merito alla delibera del 17/10/07 (comunicato C1/GSR/2) con la quale lo stesso giudice dichiara la società U.S. RUGBY BENEVENTO ai sensi degli artt. 28/1 lett.e), R.d.G. e artt. 16 lett.b) e 25 lett.b) del Regolamento Attività Sportiva edizione 2006, perdente con il risultato di 0 a 20 (0-4) punendola inoltre con la penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica e con la **MULTA** di €. 100,00 (CENTO), **per aver fatto partecipare** alla partita del campionato nazionale **serie C1** del **14 ottobre 2007** tra l' U.S. RUGBY BENEVENTO e l'AMATORI NAPOLI RUGBY l'atleta **Massimiano Giovanni**, **non tesserato**,

lo dichiara:

AMMISSIBILE

La ricorrente ritiene di essere stata danneggiata in quanto il giocatore **Massimiano Giovanni** **"è stato considerato come straniero, quando, in verità, lo tesso è soltanto nato in Svizzera ma è italiano a tutti gli effetti"**. Aggiunge, altresì, che **"dopo il regolare invio della lista con i relativi nomi degli atleti da tesserare, alcuna comunicazione, da parte del Comitato Regionale e della FIR Capitolina, è stata mai inviata all'esponente"** ed inoltre che **"nel caso in cui si fosse verificato qualche problema in ordine al tesseramento, sicuramente gli Enti innanzi richiamati avrebbero provveduto all'invio di una qualche comunicazione contenente la contestazione con una relativa motivazione scritta"**. Chiede, pertanto, l'omologazione della gara con il risultato conseguito sul campo.

Le contestazioni sono da ritenere del tutto **immotivate**, per i seguenti motivi:

1. il Segretario Amministrativo del C.R. Campano ha comunicato a questo ufficio che nella prima settimana di agosto sono stati **consegnati**, tramite il fiduciario provinciale sig. Verdicchio Giacomo, alla società U.S. RUGBY BENEVENTO i **tesserini** degli atleti che risultavano **regolarmente tesserati** alla data del 4/8/2007 con relativo listato;
2. in data **4/10/2007**, a conferma del tesseramento effettuato da parte del C.R. Campano per la società U.S. RUGBY BENEVENTO, alle **ore 12.28** è stata inviata una **e-mail** alla Società U.S. RUGBY BENEVENTO un **listato aggiornato**, in tempo reale, con **tutti i tesserati** della stessa società.

Poiché dal detto documento **non** si evince il nominativo del giocatore Massimiano Giovanni, né era accluso il tesserino del suddetto giocatore in quelli consegnati a mano dal sig. Verdicchio Giacomo, ne risulta che **la società reclamante** era perfettamente a **conoscenza** che il giocatore Massimiano Giovanni, non essendo stato inserito nell'elenco e non avendo ricevuto materialmente il tesserino, **era privo**, allo stato, del prescritto **cartellino** valido per l'anno sportivo in corso.

Non si comprende, quindi, perché il **"...C.R. Campano o la F.I.R. Capitolina..."** avrebbero dovuto inviare **"una qualche comunicazione contenente la contestazione con una relativa motivazione scritta"**. La società **non** aveva avuto il tesserino del giocatore e nella **lista** comunicata alla stessa **manca** il nominativo del suddetto giocatore. E' prassi consolidata che la **contestazione** è fatta da chi ritiene di **non aver ottenuto** ciò che gli spetta.

P.Q.M.

Il **GS**, alla luce di quanto sopra, visti gli artt. 78, 79 e 80 *R.d.G.* dichiara **infondato** il ricorso presentato dalla società U.S. RUGBY BENEVENTO e lo **rigetta**.

Constato, inoltre, che la reclamante ha versato quale tassa di reclamo **assegno** circolare di Euro **150,00** (eurocentocinquanta) **dispone** incamerarsi la somma versata.

Il Segretario I Giudici Sportivi

(Sig. Leonardo Cerino) (Ing. Ferdinando Spagnoletti)

(Avv. Paolo Grandoni)